



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
*Provincia di Agrigento*

**\*\*\*\* COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**UFFICIO MESSI**

Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'Albo con  
n. 017 questa città dal 10/11/2001

N° 017

VISTO  
Il Resp. del Servizio  
*[Signature]*

Il Messo Comunale

*[Signature]*

**REGOLAMENTO COMUNALE ASSISTENZA ECONOMICA**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del  
23.11.2001.



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
 Provincia di Agrigento

**BOZZA DI REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art.1 - Finalità**

L'Amministrazione comunale, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico, individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio.

Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.

L'Assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia.

**Art.2 - Criteri Generali**

L'Assistenza economica si articola in assistenza ordinaria, che ha funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, e in assistenza straordinaria come risposta ad ogni bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.

Ogni anno l'Amministrazione provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica, in base alle varie forme di intervento.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito a soggetti o nuclei familiari in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, arrotondata alle 100 lire superiori e periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto. Ai fini del suddetto calcolo non sono da considerarsi persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale o in stato di detenzione.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le seguenti quote percentuali dei singoli componenti:

- persona singola	100%	della quota base mensile
- capo famiglia	75%	" " " "
- coniuge a carico	25%	" " " "
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	" " " "
- ogni altro familiare a carico	15%	" " " "

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali o assistenziali ( fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza ), assegni familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

Non può essere beneficiario di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione, purchè la stessa non rientri nelle categorie A/1, A/8, A/9.



### Art.3 - Istruttoria

Alla presentazione di ogni istanza viene rilasciata ricevuta o inviata comunicazione se l'istanza è stata inviata a mezzo posta, dando notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.9 della legge regionale 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Le domande vengono esaminate dall'Assistente Sociale rigorosamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e della documentazione prodotta. L'Assistente Sociale, verificati i requisiti formali di legittimità, ha la facoltà di richiedere altra certificazione a completamento di quella prevista e in tal caso, o qualora l'istanza risulti incompleta, ne dà immediata comunicazione al richiedente.

Durante il periodo della corresponsione del contributo o durante il periodo che intercorre fra la presentazione della istanza e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per la concessione e il mantenimento, in tutto o in parte, del sussidio.

L'Amministrazione può disporre, durante la fase istruttoria o durante l'erogazione del contributo, accertamenti e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi della normativa vigente in materia e in generale sul loro livello di vita. Gli accertamenti saranno condotti dalle forze istituzionalmente preposte.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, l'Assistente Sociale procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio al procedimento del recupero delle somme erogate, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali profili di responsabilità penale,

## TITOLO II ASSISTENZA ORDINARIA

### Art.4 - Descrizione

L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento finalizzata a garantire il livello minimo di reddito necessario a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa in forma continuativa o temporanea.

Le due forme di assistenza ordinaria non sono compatibili.

L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra il "minimo vitale" determinato ai sensi dell'art.2, e le risorse di cui dispone il nucleo familiare.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti beneficiari di servizi che prevedono l'erogazione giornaliera di pasti, il contributo viene decurtato, per ciascuno di essi, di un importo pari al 10% della quota base.

Il contributo viene maggiorato di una quota parte qualora il richiedente esibisca la registrazione del contratto di locazione per la casa di abitazione. La maggiorazione non potrà comunque superare il 30% della quota base.

Il contributo in tal modo determinato costituisce il "fabbisogno aggiuntivo di assistenza" ossia l'importo effettivo che dovrà essere erogato.

Se l'importo da corrispondere è pari o inferiore al 15% della quota base, il contributo non verrà erogato.

### Art.5 - Assistenza ordinaria in forma continuativa

Questa forma di assistenza può essere erogata ai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel Comune di Casteltermini
- reddito complessivo familiare al di sotto del minimo vitale
- incapacità lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare.

L'incapacità lavorativa sarà certificata dall'AUSL se questa è dovuta a permanenti condizioni psicofisiche del soggetto.

L'incapacità lavorativa sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minori fino a 14 anni di età o anziani ultrasessantenni .

L'assistenza continuativa è concessa a tempo indeterminato con revisione semestrale ove non sussistano motivi di esclusione . In particolare costituiscono motivo di esclusione :

- rifiuto da parte dell'utente di soluzioni integrative o alternative all'assistenza economica ( a titolo esemplificativo: fornitura di alimenti, abbigliamento ecc.....).

Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti all'interessato assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha la facoltà di erogare un contributo corrispondente al minimo vitale . Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito, nel momento in cui gli vengono corrisposte le somme arretrate degli assegni . L'importo da restituire non potrà , comunque , essere superiore all'ammontare delle quote arretrate . A tal fine il contributo comunale va condizionato alla sottoscrizione di impegno da parte del richiedente al rimborso. In caso di mancata restituzione il Comune provvede al recupero delle somme a termine di legge .

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'eventuale termine di scadenza per la presentazione delle richieste, l'Assistente Sociale stila l'elenco degli aventi diritto con la quantificazione "per ognuno del fabbisogno aggiuntivo di assistenza" e predisponde gli atti necessari alla determinazione dirigenziale . Il Responsabile con funzioni dirigenziali entro i successivi 5 giorni adotterà il provvedimento di competenza . I provvedimenti di ammissione o di esclusione vanno comunicati agli interessati entro giorni 30.

Qualora il bilancio non consenta la corresponsione del contributo a tutti gli aventi diritto, sarà operata una riduzione percentuale generalizzata.

#### Art.6 - Assistenza ordinaria in forma temporanea

Questa forma di assistenza può essere erogata ai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel Comune di Casteltermini
- reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al doppio del minimo vitale
- perdita improvvisa della fonte di reddito
- iscrizione nelle liste di collocamento.

L'assistenza temporanea mira a fare superare al cittadino un momentaneo stato di bisogno . La durata dell'intervento di assistenza non può essere superiore a tre mesi . Nel corso dello stesso anno , l'utente non potrà fruire di questo tipo di intervento per più di due volte.

La presentazione delle istanze per la concessione dell'assistenza economica in forma temporanea può avvenire in qualsiasi momento dell'anno , entro 60 giorni dalla perdita della fonte di guadagno. L'istanza dovrà contenere il motivo per cui il richiedente si trova in momentaneo stato di bisogno economico.

L'Assistente Sociale a cui è affidata la valutazione, esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento del temporaneo bisogno economico.

L'assistenza economica temporanea non può essere concessa al cittadino che non ha risposto a chiamate a lavoro da parte dell'Ufficio di Collocamento od oppone rifiuto immotivato alle proposte formulate dall'Assistente Sociale .

Entro dieci giorni l'Assistente Sociale provvede a predisporre quanto necessario per la determinazione dirigenziale.

Qualora il bilancio non consente di soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto sarà operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere.

L'Assistente Sociale dovrà proporre al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Per l'inserimento in queste attività, i cittadini dichiareranno di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detto utilizzo potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Gli assistiti potranno essere utilizzati per un intero trimestre, per un massimo di due volte all'anno, e per non più di due ore di impegno giornaliero. Per lo svolgimento di queste attività sarà corrisposto un compenso forfettario non superiore a L. 500.000 mensili.

Entro 10 giorni l'Assistente Sociale trasmette al Responsabile del Settore le risultanze dell'istruttoria e la sua proposta d'intervento, provvedendo a quanto necessario per la determinazione dirigenziale.

Qualora il bilancio non consenta di soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto, sarà operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere.

E' utile sottolineare che:

- l'impegno lavorativo degli assistiti, seppure continuato per un intero trimestre, deve mantenere un carattere volontario e non ricorrente, senza vincolo di subordinazione ed in ragione di ciò non deve essere richiesto loro se non proprio necessario il rispetto di rigorosi orari di impiego a carattere ripetitivo.
- il lavoro degli assistiti non deve essere assolutamente considerato sostitutivo di prestazioni che competono al personale dipendente, a nulla rilevando la circostanza che gli organici del Comune possano presentare carenze di specifiche qualifiche professionali o dotazioni inadeguate.
- deve essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per la attività espletata.
- il corrispettivo mensile prima riportato non va mai rapportato all'entità ed alla qualità del lavoro prestato, bensì corrisposto in funzione della presenza effettiva giornaliera e del numero delle ore impiegate.

### TITOLO III ASSISTENZA STRAORDINARIA

#### Art. 7 - Assistenza economica straordinaria

Consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione eccezionale incidente in modo grave sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare.


Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria.

L'assistenza economica straordinaria può essere concessa ai cittadini che abbiano un reddito inferiore a tre volte il minimo vitale e il cui bilancio familiare sia stato pesantemente compromesso da un evento eccezionale.

Questa forma di assistenza può anche essere finalizzata alla realizzazione di un piano d'intervento, proposto dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'AUSL che ne motivi la necessità per progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'inserimento in comunità terapeutiche, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con anziani o minori a rischio d'istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglie numerose.

La presentazione delle istanze per questa forma di assistenza può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno mediante preventivo di spesa ove possibile.

L'Assistente Sociale, esaminata l'istanza e quantificato il contributo e l'eventuale intervento, provvede a predisporre quanto necessario per la determinazione dirigenziale entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza.





110570

Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto dichiarato o parziale se la spesa è stata inferiore alla somma erogata.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Art.8 - Forme alternative di assistenza

L'Ufficio di servizio sociale del Comune può disporre l'erogazione dell'equivalente del contributo da erogare o di quota parte di questo, sotto forma di buoni spendibili in servizi pubblici o ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

##### Art.9 - Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano.

